

# 19

**SUPPLENZA,  
INVIO IN MISSIONE  
E  
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA  
DI MAGISTRATI**

## INDICE

### ***Normativa***

Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 13  
Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 25  
Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 30  
D.P.C.S. 6 febbraio 2004, artt. 30 bis, 30 ter, 32, 32 bis e 32 ter

### ***Criteri***

Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della giustizia amministrativa, art. 6 bis  
*Delibera del 18 gennaio 2013*

### ***Appendice storica***

*Delibera del 4 settembre 1998*

### **Procedimento per le missioni dovute ad esigenze temporanee**

*Art. 32 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (testo storico)*

### **Assegnazione temporanea di funzioni**

*Delibera del 6 ottobre 2005*

### **Indennità di missione**

*Delibera del 1 dicembre 2005*

*Delibera del 24 febbraio 2006*

*Delibera del 12 giugno 2003*

*Delibera del 18 aprile 2008*

# NORMATIVA

**Legge 27 aprile 1982, n. 186**

**Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.**

(Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 aprile 1982, n. 117)

**Art. 13. *Attribuzioni del consiglio di presidenza.***

Il consiglio di presidenza:

- 1) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
  - 2) disciplina con regolamento interno il funzionamento del consiglio;
  - 3) formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei tribunali amministrativi regionali;
  - 4) predispone elementi per la redazione della relazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al successivo articolo 31;
  - 5) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del Consiglio di Stato;
  - 6) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in sezioni;
- 6-bis) determina i criteri e le modalità per la fissazione dei carichi di lavoro dei magistrati <sup>(10)</sup>.

Esso inoltre delibera:

- 1) sulle assunzioni, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
- 2) sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati;
- 3) sul conferimento ai magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;
- 4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei tribunali stessi;

5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo 26, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;

6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, sentito il consiglio di amministrazione;

7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;

8) sul collocamento fuori ruolo;

9) su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai numeri 3), 5) e 7) sono adottati con decreto del presidente del Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6) e 8) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; quelli di cui al n. 4), nonché quelli di cui all'articolo 20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Ai magistrati di cui alla presente legge si applica l'articolo 5 del *testo unico 26 giugno 1924, n. 1054*. Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale è richiesto dal consiglio di presidenza.

Il consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

---

(10) Numero aggiunto dall'art. 19, *L. 21 luglio 2000, n. 205*.

#### **Art. 25. Trasferimento d'ufficio.**

I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla legge.

Qualora un tribunale amministrativo regionale non possa funzionare per mancanza del numero di magistrati necessari a formare il collegio giudicante, il consiglio di presidenza provvede mediante invio in missione, con il loro consenso, di magistrati che prestano servizio presso altro tribunale. In difetto si provvede d'ufficio nell'ambito dei tribunali più vicini, seguendo il criterio della minore anzianità nella qualifica.

I magistrati di cui al precedente comma continuano a prestare servizio presso il tribunale di provenienza ed hanno diritto per tutta la durata dell'incarico alla indennità di missione intera.

**Art. 30.** *Trattamento economico.*

Si applicano ai magistrati amministrativi le norme di legge previste per i magistrati ordinari in materia di trattamento economico onnicomprensivo, di prima sistemazione e di trasferimento, nonché di indennità di missione.

**D.P.C.S. 6 febbraio 2004**

**Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della  
giustizia amministrativa**

**Articolo 30 bis.<sup>1</sup>**

**Assegnazioni temporanee a tutela della genitorialità**

1. Il magistrato amministrativo genitore di figlio minore di tre anni di età può essere assegnato dal Consiglio di Presidenza, temporaneamente, a richiesta, e per un periodo di tempo massimo fino al compimento del terzo anno di vita del minore, ad una sede di servizio ubicata nella stessa regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, previo assenso del Presidente del Tribunale amministrativo regionale di provenienza, che può condizionarlo all'applicazione di altro magistrato, nonché dell'assenso del Presidente di quello di destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati gli atti di assenso di cui al comma 1.
3. Il posto temporaneamente lasciato libero non è disponibile ai fini di una nuova assunzione o di un trasferimento definitivo.
4. Acquisita l'istanza di assegnazione, il Consiglio di Presidenza, ove necessario ai sensi del comma 1, indice un interpello volto ad acquisire la disponibilità di altro magistrato all'applicazione provvisoria, per il periodo di durata dell'assegnazione stessa.
5. Il Consiglio provvede, con successiva deliberazione, all'assegnazione

---

<sup>1</sup> **Articolo aggiunto con delibera del 20 dicembre 2007.**

temporanea, nonché all'eventuale applicazione provvisoria di altro magistrato.

### **Articolo 30 ter.<sup>1</sup>**

#### **Assegnazioni in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104**

1. Al di fuori della procedura ordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 30, il magistrato amministrativo in stato di handicap grave, di cui agli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero che assiste un familiare o convivente more uxorio, ivi comprese le convivenze senza discriminazioni di orientamento sessuale, con handicap grave, nelle ipotesi di cui all'articolo 33 della stessa legge, può chiedere al Consiglio di Presidenza di essere assegnato per sei mesi, non revocabili, salvo possibilità di conferma di sei mesi in sei mesi, fino a un massimo di tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa regione nella quale il magistrato o il familiare risiede.

2. L'assegnazione può essere disposta se sussiste la dichiarazione di disponibilità di altro magistrato, da individuarsi a seguito di interpello indetto dal Consiglio di Presidenza tra i magistrati in servizio presso la sede per la quale è stata fatta richiesta, ad essere assegnato nel posto temporaneamente libero per almeno sei mesi. Su tali assegnazioni sono sentiti il capo dell'ufficio giudiziario di provenienza e quello di destinazione, che si esprimono entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del Consiglio di Presidenza, anche tramite posta certificata. Scaduto detto termine il parere s'intende espresso positivamente.

3. L'assegnazione temporanea decade ove, a seguito di successivo interpello, il posto di provenienza e/o di destinazione siano assegnati a nuovi titolari.

4. La richiesta non può essere presentata da chi esercita funzioni direttive o semi-direttive.

5. In caso di richiesta di proroga, da presentare entro 45 giorni dalla scadenza dell'anno di assegnazione, il procedimento di cui alla comma 2 deve essere reiterato.

6. L'assegnazione temporanea non dà diritto al trattamento di missione e non preclude la partecipazione all'ordinaria procedura di trasferimento.

---

<sup>1</sup> **Articolo aggiunto con delibera del 6 novembre 2015.**



7. Le assegnazioni temporanee così disposte non alterano l'ordinaria disciplina per le coperture dei posti vacanti e di trasferimento del personale di magistratura.

## Articolo 32

### **Procedimento per la supplenza, l'invio in missione e l'assegnazione temporanea di magistrati <sup>1</sup>**

1. Se nella sede di un Tribunale amministrativo regionale, nella Sezione staccata ovvero in una delle Sezioni del Tribunale amministrativo del Lazio, aventi sede in Roma, per una o più udienze non sia possibile formare il collegio giudicante per mancanza del numero di componenti fissato dalla legge da qualsiasi causa determinata, il Presidente del Tribunale designa, in supplenza, un magistrato in servizio presso la stessa sede del magistrato assente o impedito assicurando la rotazione tra i magistrati componenti l'ufficio. L'applicazione del singolo magistrato non può in ogni caso essere disposta per più di due udienze ogni anno.
2. Nel caso in cui non sia possibile applicare il comma precedente, la Commissione competente dà notizia a tutti i magistrati della possibilità di invio in missione fissando un termine per proporre la relativa domanda. La domanda deve essere presentata per il tramite dell'Ufficio di Presidenza del Tribunale di appartenenza ovvero della relativa Sezione staccata. La domanda non è revocabile dopo che sia intervenuta la delibera con cui il Consiglio ha disposto l'invio in missione del magistrato.
3. Tra i magistrati che abbiano presentato domanda, il Consiglio, previa valutazione delle esigenze dell'Ufficio di appartenenza rappresentate dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione staccata, individua

---

<sup>1</sup> Articolo modificato dall'art 1 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58, pubblicato sulla G.U. del 29 ottobre 2012, n. 253.

Si riporta il testo dell'art. 4 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58:

*“Entrata in vigore. 1. le presenti norme regolamentari entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”*

cg

quelli da inviare in missione in base ai criteri di seguito elencati in ordine di priorità:

- a) qualora l'invio in missione sia disposto in relazione ad una pluralità di udienze già calendarizzate, fermo restando il disposto di cui al successivo comma 5:
    - 1) è data precedenza al magistrato che assicura la propria disponibilità per il più alto numero di udienze;
    - 2) in presenza di più dichiarazioni di disponibilità per il medesimo numero di udienze, trovano applicazione i criteri preferenziali di cui alle successive lettere;
  - b) minor numero di giorni di missione svolti, a domanda, nei dodici mesi precedenti;
  - c) maggiore anzianità di ruolo.
4. L'invio in missione a domanda non comporta riduzione del carico di lavoro presso il Tribunale di appartenenza.
  5. La durata dell'invio in missione a domanda del singolo magistrato non può superare i tre mesi nel corso dell'anno solare salva l'ipotesi in cui non vi siano altre domande che soddisfino tale requisito. In quest'ultimo caso, la durata dell'invio in missione del singolo magistrato non può, comunque, superare i sei mesi all'anno.

Ove non sia possibile, per motivi di urgenza, esperire il procedimento di cui ai precedenti commi due e tre, il Consiglio individua il magistrato da inviare in missione in applicazione dei criteri preferenziali di cui ai precedenti commi e previa acquisizione del consenso. L'invio è predisposto sulla base di un apposito elenco formato annualmente dal Segretario del Consiglio di Presidenza, nel rispetto delle indicazioni fornite da tutti i magistrati circa le sedi ove siano disposti a recarsi in missione.
  7. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, il Consiglio provvede d'ufficio, nell'ambito dei tribunali e delle sezioni staccate più vicine individuate ai sensi del successivo comma 8, assicurando la rotazione dei magistrati interessati, che verranno scelti in ordine di minore anzianità di ruolo secondo quanto disposto dall'articolo 25 della legge 27 aprile 1982,

n. 186. Qualora non siano previste in calendario sedute del Consiglio che consentano di deliberare l'invio in missione del magistrato in tempo utile rispetto alla data dell'udienza, il Presidente del Consiglio di Presidenza cura il relativo adempimento disponendo l'invio in missione del magistrato con minore anzianità di ruolo in servizio nella sede più vicina e che non sia già stato inviato in missione, d'ufficio, nei dodici mesi precedenti ed informando al contempo il Consiglio di Presidenza. In tali ipotesi la missione non può essere disposta per più di due udienze ogni anno.

8. Si considerano tribunali e sezioni staccate più vicine, in base al seguente ordine di prossimità:

- I. Roma, Latina e Perugia per il T.A.R. Abruzzo sede di L'Aquila;
- II. Campobasso, Ancona e Roma per il T.A.R. Abruzzo sezione staccata di Pescara;
- III. Bari, Salerno e Napoli per il T.A.R. Basilicata;
- IV. Catania, Potenza e Lecce per il T.A.R. Calabria sede di Catanzaro;
- V. Catania, Palermo e Potenza per il T.A.R. Calabria sezione staccata di Reggio Calabria;
- VI. Campobasso, Latina e Potenza per il T.A.R. Campania sede di Napoli;
- VII. Potenza, Campobasso e Latina per il T.A.R. Campania sezione staccata di Salerno;
- VIII. Firenze, Venezia e Brescia per il T.A.R. Emilia Romagna sede di Bologna;
- IX. Brescia, Milano e Torino per il T.A.R. Emilia Romagna sezione staccata di Parma;
- X. Venezia, Trento e Bolzano per il T.A.R. Friuli Venezia Giulia;
- XI. Torino, Milano e Parma per il T.A.R. Genova;
- XII. L'Aquila, Perugia e Pescara per il T.A.R. Lazio sede di Roma;
- XIII. L'Aquila, Napoli e Salerno per il T.A.R. Lazio sezione staccata di Latina;
- XIV. Parma, Torino e Genova per il T.A.R. Lombardia sede di Milano;
- XV. Parma, Trento e Milano per il T.A.R. Lombardia sezione staccata di

- Brescia;
- XVI. Perugia, L'Aquila e Pescara per il T.A.R. Marche;
- XVII. Napoli, Pescara e Salerno per il T.A.R. Molise;
- XVIII. Aosta, Genova e Milano per il T.A.R. Piemonte;
- XIX. Potenza, Salerno e Campobasso per il T.A.R. Puglia sede di Bari;
- XX. Potenza, Catanzaro e Salerno per il T.A.R. Puglia sezione staccata di Lecce;
- XXI. Palermo, Latina e Roma per il T.A.R. Sardegna;
- XXII. Reggio Calabria, Napoli, Catanzaro per il T.A.R. Sicilia sede di Palermo;
- XXIII. Reggio Calabria, Catanzaro e Salerno per il T.A.R. Sicilia sezione staccata di Catania;
- XXIV. Bologna, Perugia e Parma per il T.A.R. Toscana sede di Firenze;
- XXV. Brescia, Venezia e Milano per il T.R.G.A. Trentino Alto Adige sede di Trento;
- XXVI. Brescia, Venezia e Milano per il T.R.G.A. Trentino - Alto Adige sezione autonoma di Bolzano;
- XXVII. Ancona, Firenze e L'Aquila per il T.A.R. Umbria;
- XXVIII. Torino, Milano e Genova per il T.A.R. Valle d'Aosta;
- XXIX. Trento, Trieste e Bologna per il T.A.R. Veneto.

9. Nelle ipotesi di supplenza e di invio in missione disposti senza il previo consenso dell'interessato ai sensi dei commi 1 e 7, i fascicoli eventualmente assegnati comportano una corrispondente riduzione del carico di lavoro nella Sezione di appartenenza da effettuarsi nel corso dei tre mesi successivi. <sup>1</sup>

10. Qualora non ricorrano i presupposti per disporre l'invio in missione o la supplenza ai sensi dei commi precedenti, e, tuttavia, si presentino peculiari difficoltà operative nello svolgimento dell'ordinaria attività giurisdizionale di un T.A.R. o di una sezione staccata, dovute a carenze di organico, ad assenze o a impedimenti di singoli magistrati, a un eccezionale andamento del contenzioso e/o a particolari condizioni

ambientali, i Presidenti dei T.A.R. possono presentare al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa motivata richiesta per l'assegnazione temporanea di magistrati in relazione a una o più udienze determinate, con l'indicazione del numero di affari da assegnarsi per ciascuna udienza al magistrato, di cui si richiede l'assegnazione.

11. Il Consiglio, qualora condivida le motivazioni della richiesta presentata ai sensi del comma precedente, previa verifica delle disponibilità di bilancio, indice apposito interpello. Alla relativa procedura si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
12. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, l'interpello può essere reiterato una sola volta. In nessun caso la richiesta di assegnazione temporanea può determinare l'invio di ufficio di alcun magistrato.

### **Articolo 32 bis**

#### **Invio in missione di lunga durata <sup>1</sup>**

1. Qualora in un Tribunale, in ragione dell'assenza prolungata di uno o più magistrati in servizio oppure di perduranti carenze di organico, si determini costantemente la condizione di cui all'art. 32 co. 1, il Consiglio, qualora non sia indetto interpello per la copertura del posto in via ordinaria, su richiesta del Presidente del Tribunale interessato, può indire un interpello per l'invio in missione del numero dei magistrati necessario a integrare stabilmente il Collegio per un periodo non superiore a un anno e per non più di un'udienza al mese.

2. L'invio in missione ai sensi del comma precedente determina una riduzione del carico di lavoro presso il Tribunale di appartenenza proporzionalmente determinata dal Consiglio di Presidenza all'atto

---

<sup>1</sup> Articolo modificato dall'art 2 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58, pubblicato sulla G.U. del 29 ottobre 2012, n. 253.

Si riporta il testo dell'art. 4 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58:

*“Entrata in vigore. 1. le presenti norme regolamentari entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”*

dell'indizione dell'interpello in ragione dell'impegno richiesto. La riduzione del carico di lavoro si attua mediante la corrispondente riduzione del numero di udienze svolte nello stesso mese presso il T.A.R. di appartenenza a cui partecipa il magistrato inviato in missione, fermo restando il rispetto del carico di lavoro complessivo mensile gravante sul magistrato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

3. Tra i magistrati che abbiano presentato domanda, il Consiglio, previa valutazione delle esigenze dell'Ufficio di appartenenza rappresentate dal Presidente del Tribunale ovvero della Sezione staccata, individua quelli da inviare in missione in ragione della maggiore anzianità. Nel caso che, sulla base di detta valutazione, l'invio in missione del magistrato che abbia maggiore anzianità si riveli idoneo a compromettere il normale funzionamento dell'attività del T.A.R. di appartenenza dello stesso, il Consiglio deroga motivatamente al citato criterio.

4. L'invio in missione termina quando, cessata l'assenza o ripianato l'organico, il Tribunale si trovi nelle condizioni di poter formare ordinariamente i collegi. La missione, su richiesta del Presidente del Tribunale interessato, può, tuttavia, essere prorogata, per non oltre trenta giorni dalla cessazione della condizione che l'ha determinata, per ragioni organizzative, quali, ad esempio, l'impossibilità di modificare i ruoli delle udienze già fissate.

5. Qualora non sia acquisito il consenso di alcun magistrato, l'interpello può essere reiterato una volta sola e, in caso di ulteriore esito negativo, si procede con le modalità di cui all'art. 32 in relazione alle specifiche udienze calendarizzate.

## **Articolo 32 ter** **Indennità di missione <sup>1</sup>**

1. Ai fini della liquidazione del relativo trattamento economico, l'invio in missione si considera:
  - a) con carico di lavoro, se al magistrato sono assegnati affari;
  - b) senza carico di lavoro, se al magistrato non sono assegnati affari.
2. Ai magistrati inviati in missione ai sensi del comma 1, lettera a) spetta l'indennità di missione forfetaria pari a 15 giorni per ciascuna udienza.
3. Ai magistrati inviati in missione ai sensi del comma 1, lettera b), spetta l'indennità di missione forfetaria pari a 5 giorni per ciascuna udienza.
4. Nel caso in cui i magistrati risiedano in regione diversa da quella ove si recano in missione, in sostituzione dell'indennità forfetaria, e per un massimo di tre giorni ad udienza, verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per il trasporto, il vitto e l'alloggio, nei limiti consentiti dalla legge, salva la corresponsione dell'indennità giornaliera forfetaria per i restanti giorni di missione.
5. Ai magistrati assegnati temporaneamente ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 32, spetta l'indennità di missione di cui al comma 2 oltre al rimborso spese nei casi rientranti nella previsione del comma 4.
6. Ai magistrati di cui è disposto l'invio in missione ai sensi dell'articolo 32 bis, spetta l'indennità di missione di cui al comma 3 oltre al rimborso spese nei casi rientranti nella previsione del comma 4.

---

<sup>1</sup> <sup>1</sup> Articolo modificato dall'art 3 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58, pubblicato sulla G.U. del 29 ottobre 2012, n. 253.

Si riporta il testo dell'art. 4 del D.P.C.S. 12 ottobre 2012 n. 58:

*“Entrata in vigore. 1. le presenti norme regolamentari entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”*

## CRITERI



## **Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della giustizia amministrativa**

***Delibera del 18 gennaio 2013***

### **Art. 6 bis<sup>1</sup>**

#### **Misure di sostegno nelle situazioni tutelate della legge 5 febbraio 1992, n. 104**

1. Previa comunicazione, anche in forma riservata e debitamente documentata, anche con riferimento all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da parte del magistrato di trovarsi in stato di handicap grave, di cui agli articoli 21 e 33, ovvero che assiste un familiare o convivente more uxorio, ivi comprese le convivenze senza discriminazioni di orientamento sessuale, con handicap grave, nelle ipotesi di cui all'articolo 33 della stessa legge, non comprese nel precedente articolo 6, il presidente dell'ufficio:

a) iscrive a ruolo, chiama e decide per primi, in udienza pubblica o camera di consiglio o adunanza, gli affari del magistrato interessato;

b) ha facoltà di concentrare in un'unica data le udienze o adunanze mensili, anche per periodi limitati.

2. Il presidente cura l'inoltro dell'istanza al C.P.G.A. che provvede nel termine di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza completa della documentazione ad esprimere parere sulla sussistenza dei presupposti per accedere ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Scaduto il termine, il parere s'intende come favorevole, salvo il potere del presidente dell'ufficio di verificare i medesimi presupposti.

3. I provvedimenti presidenziali resi in applicazione del comma 1 devono essere trasmessi al C.P.G.A.

---

<sup>1</sup> Articolo aggiunto con delibera del 6 novembre 2015.

## APPENDICE STORICA

*Delibera del 4 settembre 1998*

Il Consiglio ha stabilito il periodo massimo di missione riconoscibile al magistrato nel numero di **sei giorni** per una udienza singola e di **otto giorni** per due udienze consecutive con carico di lavoro.

La missione deve, in ogni caso, corrispondere ai giorni effettivi di permanenza nella sede di servizio del magistrato che, a tal fine, è tenuto a rilasciare apposita attestazione.

*(criterio formalmente abrogato con delibera del 20 novembre 2009)*

### **Procedimento per le missioni dovute ad esigenze temporanee**

*Art. 32 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa (testo originario, sostituito con delibera del 20 novembre 2009)*

1. Se nella sede di un Tribunale amministrativo regionale o nella Sezione staccata manca o è impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il Presidente designa a supplirlo un magistrato rispettivamente assegnato alla Sezione staccata o alla sede del Tribunale.
2. Se in una delle Sezioni del Tribunale amministrativo del Lazio, aventi sede in Roma, manca o è impedito alcuno dei magistrati necessari per costituire il collegio giudicante, il Presidente designa a supplirlo un magistrato assegnato ad altra Sezione.
3. Nel caso in cui non sia possibile applicare i commi precedenti, la Commissione competente dà notizia a tutti i magistrati della possibilità di invio in missione per sopperire alle esigenze temporanee fissando un termine per esprimere il consenso. Tra i magistrati che abbiano espresso il loro consenso, il Consiglio invia in missione i magistrati in base al criterio dell'anzianità di ruolo, valutate anche le esigenze del Tribunale di appartenenza del magistrato prescelto attestata dal Presidente.
4. Ove non sia possibile, per motivi di urgenza, esperire il procedimento di cui al precedente comma, il Consiglio individua il magistrato da inviare in missione, in applicazione dei criteri preferenziali di cui ai precedenti commi e previa acquisizione del consenso. L'invio è predisposto sulla base di un apposito elenco formato annualmente dal Segretario del Consiglio di Presidenza, nel rispetto delle indicazioni fornite da tutti i magistrati circa le sedi ove siano disposti a recarsi in missione.
5. In ipotesi di mancata acquisizione del consenso di alcun magistrato il Consiglio provvede d'ufficio, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 25 della legge 27 aprile 1982, n.186, seguendo i criteri della minore anzianità nella qualifica.

6. In caso di urgenza provvede il Presidente del Consiglio di Presidenza che ne informa il Consiglio nella prima riunione.
7. Nel caso in cui le esigenze, pur a carattere temporaneo, riguardino un certo numero di udienze già calendarizzate, si darà precedenza al magistrato che ha dato la propria disponibilità per il più alto numero di udienze. L'interpello dovrà richiamare l'attenzione su questo criterio.

### **Assegnazione temporanea di funzioni**

*Delibera del 6 ottobre 2005*

Il Consiglio di presidenza, nella seduta del 6 ottobre 2005, ha deliberato di interpretare ed integrare l'articolo 32 del Regolamento interno, in relazione ai casi in cui procedere all'assegnazione temporanea di funzioni, nel senso di non ritenerli limitati soltanto alle ipotesi in cui manchi il numero di magistrati necessario per costituire il collegio giudicante, ma nel senso di prevedere tutta una serie di casi in cui il collegio è posto di fatto in una situazione di impossibilità di funzionamento. Fra tali casi si può far rientrare, a titolo esemplificativo e non tassativo, il decesso, l'aspettativa o congedo per malattia di durata superiore ad un mese, l'aspettativa per gravi motivi di famiglia di durata superiore ad un mese, l'aspettativa per carica elettiva, l'astensione obbligatoria o facoltativa dal servizio per maternità, la riduzione del carico di lavoro per i magistrati componenti effettivi o supplenti del Consiglio di Presidenza, l'incarico di Segretario del Consiglio di Presidenza, il collocamento a riposo, le dimissioni dalla magistratura amministrativa. La durata dell'invio in missione del singolo magistrato non può, comunque, superare i tre mesi all'anno.

*(criterio abrogato con delibera del 20 novembre 2009)*

### **Indennità di missione**

*Delibera del 1 dicembre 2005*

Il Consiglio ha precisato che, ai magistrati inviati in missione ai sensi dell'art. 32, come interpretato nella seduta del 6 ottobre 2005, per un periodo massimo di tre mesi, spetterà l'indennità di missione forfetaria pari a 15 giorni per ciascuna udienza. Per quelli aventi residenza fuori Regione, in sostituzione dell'indennità forfetaria, e per un massimo di tre giorni ad udienza, verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per il trasporto, il vitto e l'alloggio, nei limiti consentiti dalla legge.

In aggiunta sarà corrisposta l'indennità giornaliera forfetaria per i restanti 12 giorni. La suddetta disciplina sostituisce ogni altra disposizione contraria.

*(criterio abrogato con delibera del 20 novembre 2009)*

*Delibera del 24 febbraio 2006*

Il Consiglio di presidenza, ad integrazione della delibera del 6 ottobre u.s. di interpretazione dell'art. 32 del Regolamento interno del C.P.G.A., precisa che nel caso di invio in missione senza carico di lavoro vanno riconosciuti, di norma, cinque giorni

di missione, ferma l'opzione di cui alla disciplina approvata nella seduta del 1° dicembre 2005.

Si precisa inoltre che l'invio in missione non comporta riduzione del carico di lavoro presso il T.A.R. di appartenenza.

*(criterio abrogato con delibera del 20 novembre 2009)*

*Delibera del 12 giugno 2003*

Il Consiglio ha dato mandato al Presidente del Consiglio di Stato a provvedere, alla scadenza degli interpelli, all'invio in missione di magistrati salvo ratifica del Consiglio di Presidenza.

*(criterio abrogato con delibera del 20 novembre 2009)*

*Delibera del 18 aprile 2008*

Il Consiglio di Presidenza ha deliberato che, per il futuro, coloro che hanno dato il proprio assenso all'interpello relativo all'assegnazione temporanea o all'invio in missione non possano revocare l'assenso stesso successivamente alla delibera autorizzatoria del CPGA perché ciò confliggerebbe con la corretta organizzazione degli uffici giudiziari.

*(criterio abrogato con delibera del 20 novembre 2009)*